

*Qui erat Callistratus?*. Una domanda analoga (*Qui erat Gaius?*) figura nel titolo di un vecchio saggio di Albert Kokourek (in ACIDR, Pavia 1935, 495-526), riproposto più di recente da un Guarino ironicamente spazientito (*Insomma, chi era Gaio?* [2002], in *Trucioli di bottega*, Napoli 2013, 217-220). In realtà, sebbene le problematiche relative all'identificazione dei due giuristi non possano per varie ragioni porsi sullo stesso piano, è innegabile che anche per Callistrato il quesito venga formulato già in partenza con identica disillusione. Conosciuto anch'egli grazie a un unico elemento onomastico, dai suoi scritti – restituiti soltanto dal Digesto – non affiora nulla che lo riguardi, né appare citato da alcun giurista contemporaneo o posteriore (alquanto fragile l'ipotesi di interpolazioni private): per di più l'unica notizia diretta, fornita dall'*Historia Augusta* (*Alex. Sev.* 68.1), che lo vorrebbe allievo di Papiniano e inserito in un farraginoso *consilium principis* di Alessandro Severo insieme con Papiniano stesso, Celso, Proculo, Alfeno e diversi altri, è concordemente ritenuta inattendibile. Con queste premesse si apre il ponderoso volume dedicato al giurista da Salvatore Pu-liatti, *Callistratus. Opera, ERC Scriptores iuris Romani* (direz. A. Schiavone) 5, Roma-Bristol, «L'Erma» di Bretschneider, 2020, IV-489, nel quale, a prescindere ovviamente dalle risposte a problemi insolubili, tutto ciò che riguarda Callistrato è presente, riprodotto, ordinato e vagliato in modo capillare ed esaustivo. Leggendo la Parte I. *Introduzione a Callistrato* (1-54), si rilevano altre assonanze con la *vexata quaestio* relativa all'identificazione di Gaio, poiché non mancano indizi, sia pure indiretti, che sembrano deporre per l'origine provinciale del nostro – ma che egli sia nato a Ilio per l'elogio che in D. 27.1.17.1 rivolge all'*incluta nobilitas* della città legata alle origini di Roma è frutto di una congettura dal fascino inversamente proporzionale al sostegno –, tuttavia una recente autorevole dottrina, pur non negando l'estrazione provinciale del giurista, ha difeso la tesi della connotazione tipicamente (anzi, secondo uno studioso «elitariamente») romana del suo *modus sentiendi*. Peraltro gli elementi allineati dall'Autore – chiara fisionomia ellenica del nome; assenza, nelle opere, di riferimenti alla realtà italica; precipua attenzione per norme imperiali in lingua greca riguardanti le province d'Oriente; interesse per le *cognitiones*, affermatesi prima nelle terre periferiche, anziché per i *iudicia publica*; destinazione dei suoi scritti ad ambienti orientali; una precisa citazione in lingua greca della *Repubblica* di Platone (D. 50.11.2); nonché – di nuovo – peculiarità stilistiche affini a

quelle di Gaio ed estranee a un ‘purista’ della lingua latina – il Mommsen parlò senza mezzi termini di balbettamento –, lo inducono a escludere in modo persuasivo la romanità di Callistrato sul piano della stirpe, pur lasciandone impregiudicata la qualifica di *civis* ([7] «tutte connotazioni che denunciano la personalità di un greco romanizzato ovvero, al più, di un discendente da genitori romani vissuto in periferia tra popolazioni ellenofone e divenuto bilingue»). Elementi più circostanziati permettono di collocare l’attività di Callistrato nel cinquantennio 161-211 e il suo fulcro nel periodo corrispondente ai regni di Settimio Severo e Antonino Caracalla (193-211): determinante, come sempre, il *modus citandi* relativo agli imperatori, a seconda che siano in vita o già defunti e divinizzati, anche se il criterio non è da ritenersi assiomatico, dal momento che in un passo (D. 4.4.45.1) si cita l’*imperator Titus Antoninus*, ma è assai difficile che sia stato scritto in vita del principe di Lanuvio. Le opere di Callistrato restituite in diversa misura dal Digesto sono l’*Ad edictum monitorium* (6 libri), le *Institutiones* (3 libri); le *Quaestiones* (2 libri); il *De cognitionibus* (6 libri) e il *De iure fisci et populi* (4 libri), per un totale di 108 ‘item’ leneliani, ma in dosi alquanto divaricate: contro i 53 del *De cognitionibus*, stanno, per esempio, i 17 delle *Quaestiones* e i soli 5, tra loro lontani, del manuale. Si è tentato più volte di ordinarle in successione cronologica, ma l’Autore riconosce qui pure incertezze pressoché insuperabili, non essendo a suo avviso tranquillanti i due criteri di solito adottati in questa tipologia di problematiche: il cosiddetto ‘ciclo letterario’, di natura formale e basato sui generi delle opere, e il parametro dell’evoluzione metodologica, di carattere sostanziale. In base al primo, la produzione scientifica di Callistrato si aprirebbe con il manuale e l’*Ad edictum monitorium*, proseguirebbe con le *Quaestiones* e il *De iure fisci et populi*, per concludersi con le *Cognitiones*; il secondo, invece, che individua una prima fase nelle trattazioni casistiche destinata a evolversi progressivamente in direzione di un approdo alle sintesi sistematiche, postula il ruolo di capofila per le *Quaestiones*, una fase intermedia segnata dall’*Ad edictum monitorium* e dalle *Institutiones*, infine una maturità raggiunta con il *De iure fisci et pupuli* e culminante nelle *Cognitiones*. Sennonché per l’Autore il primo canone comporta un irrigidimento che si scontra in particolare con le peculiarità proprie dei giuristi provinciali, l’altro, non esente da analogo apriorismo, per esempio nel nostro caso è vanificato dall’esiguità dei brani di cui disponiamo per opere come le *Institutiones*. È

tuttavia, a suo credere, ravvisabile una contiguità cronologica tra il *De cognitionibus* e il *De iure fisci et populi*, probabilmente proprio nella indicata successione, potendosi quest'ultimo considerare una parte speciale del primo, stante il plausibile presupposto di un'approfondita esperienza del processo cognizionale nel suo complesso. Pressoché nulla, se non mere congetture, si può invece prospettare circa la collocazione di scritti come l'*Ad edictum monitorium* e le *Institutiones*. Sul piano del profilo intellettuale, grazie ad alcuni frammenti rivelatori, si profila con contorni abbastanza nitidi l'immagine di un *prudens* con (29) «una formazione letteraria, si direbbe quasi 'umanistica', i cui campi preferenziali sono la filosofia e in particolare l'etica», tanto da adombrare un primato di quest'ultima rispetto alla riflessione giuridica. In taluni suoi passi, oltre a percepibili echi platonici e stoici e ad assonanze ciceroniane e plutarchee, affiorano immagini, per esempio circa la valenza morale del matrimonio e della procreazione (D. 50.16.220.3), venute di una sorta di *pathos* pressoché insospettabile in un testo giuridico. In definitiva – detto qui molto in breve –, dalle pagine dedicate alla figura del giurista emerge un giudizio di originalità, sia pure non intesa nell'accezione alta di *vis* creativa, in quanto nell'ambito della giurisprudenza severiana, secondo un'opinione diffusa (ma non esente da parziali riserve) tendente a privilegiare «l'agglomerazione culturale rispetto alla sistematica critica» in direzione di una sorta di enciclopedismo del sapere giuridico romano degli ultimi tre secoli, Callistrato, poco incline a citare altri *prudentes*, fa mostra dal canto suo di una visione giuridica «pre-cettistica e pragmatica», aliena da tentazioni dommatiche, ove il diritto è piuttosto concepito nella chiave di una concreta e funzionale usualità in vista di un prioritario obiettivo di certezza (un aspetto simile, individuato – non senza critiche – in Papiniano da Vincenzo Giuffrè sembra incontrare l'adesione dell'Autore [37 n. 39]). Ciò, sotto diverso profilo, si coniuga con un pensiero fortemente esposto alle sollecitazioni del contesto socio-economico e con un vivo e costante interesse per i nuovi orizzonti della realtà giuridica. Dopo una brevissima Parte II (*Testimonia* [55-58]) relativa alle fonti riguardanti Callistrato – oltre ai riferimenti indiretti ricavabili dai suoi scritti restituiti dal Digesto, nessun luogo letterario tranne quello, purtroppo inutile, della *Storia Augusta* –, la Parte III (*Opera* [59-180]) è scandita dalla presentazione – testo e traduzione – dei frammenti in nostro possesso delle cinque opere di Callistrato (nell'ordine: *Ad edictum monitorium*,

*Institutiones, Quaestiones, De cognitionibus, De iure fisci et populi*), ciascuna preceduta da una breve nota introduttiva. Infine, la Parte IV (*Commento ai testi* [181-400]) reca una scheda relativa a ognuno dei frammenti in precedenza riprodotti con traduzione a fronte, ove ora il passo viene inquadrato nel contesto dell'opera a cui appartiene e interpretato in forma più diffusa, affrontando le problematiche dallo stesso implicate, con il corredo in nota dei riferimenti bibliografici. Una nutrita serie di prontuari e indici chiude il volume (401-489). E qui credo che sia il caso di fermarsi. Non certo perché sia venuta meno la materia: da riferire ci sarebbe ancora tanto, come non mancherebbero occasioni per sottolineare una lunga serie di aspetti di particolare interesse, condividere suggestioni, ammettere anche scoperte venate di sorpresa, almeno per chi come lo scrivente non ha mai studiato *ex professo* Callistrato e le sue opere – cito, a sintomatico esempio, l'uso talora promiscuo, e tradizionalmente bollato come 'volgaristico' (quindi ascientifico, secondo la lezione del Talamanca), dei termini *dominus* e *possessor* da parte di un giurista contemporaneo di Papiniano, Paolo e Ulpiano –, ma ciò non è possibile, sia perché le sezioni della monografia relative agli *Opera* più che a una lettura continua si prestano a una puntuale e informata consultazione, sia perché questi *Sul tavolo* si pongono essenzialmente come agili schede nelle quali viene fornita una traccia delle ultime uscite bibliografiche indicando i caratteri generali di un'opera, e talora coltivando uno spunto che contribuisca a innescare la curiosità del lettore rispetto alla medesima. Sebbene quanto sto per dire non aggiunga nulla a quel che appare evidente anche solo sfogliando il libro di cui parliamo, poiché al suo Autore mi lega una profonda amicizia di origine antica e soprattutto – mi sento di aggiungere – poiché scrivere un'opera scientifica, *a maiori* come questa, coinvolge sempre un segmento di vita («this is no book; who touches this touches a man», avvertono i celebri versi di Walt Whitman), mi piace ricordare che, quantunque nel frattempo lo Studioso abbia pubblicato numerosi altri saggi, per anni «Callistrato» è stato una costante che ha punteggiato in forma spesso estemporanea i nostri colloqui: «Poi, c'è sempre Callistrato...», «Ho ripreso Callistrato», «Adesso vorrei finalmente chiudere con Callistrato»... Che dire? Ora «Callistrato» c'è davvero, e sta tutto in un grosso tomo con la copertina amaranto: grazie alla lunga fatica di Salvatore Puliatti, e anche – giusto darne atto – all'autorevole collana nella quale degnamente figura.

*Il mare indomito e le regulae iuris.* I Romani antichi: un popolo agricolo-pastorale con lo sguardo rivolto alla terra e non al mare; che mai avrebbe potuto inviare un'ambasceria in Grecia nel V secolo a.C., onde è il caso di arretrare su un più prudente viaggio terrestre nella colonie elleniche dell'Italia meridionale; che si volge a potenza navale soltanto a metà del III secolo a.C., con la prima guerra punica, e ciò, nel giudizio estremo di Lionel Casson integra un paradosso, visto che «lubbers» terragni usi a solcare soltanto le acque del Tevere conquistano il mare quasi mutando il loro DNA; o secondo altra immagine (del Glotz, ripresa dal Bretone), «idrofobi» che le vicende storiche inducono a trasformarsi in «anfibi». Quante volte è capitato di leggere e magari fare propri (io non intendo sottrarmi) considerazioni e giudizi simili, ancorché magari un po' meno icastici... Ma è proprio così? Non è del tutto convinta Sara Galeotti, che dedica il primo capitolo della sua recente monografia, *Mare monstrum Mare nostrum (Note in tema di pericula maris e trasporto marittimo nella riflessione della giurisprudenza romana (I secolo a. C. - III secolo d.C.))*, Napoli, Jovene 2020, XII-336, a rimarcare la 'mediterraneità', quasi un carattere immanente e ineludibile, del popolo romano fin dalle sue origini, attraverso una lucida ermeneutica delle testimonianze letterarie e archeologiche – suggestiva, per esempio, la presenza di un'area commerciale greco-etrusco-fenicia a ridosso del Palatino – e, pur senza le forzature di altri, valorizzando nella predetta chiave il primo trattato tra Cartagine – allora contraente forte, ma accorto – e Roma, il quale reca il sintomatico divieto per le navi di quest'ultima di varcare il Capo Bello (Capo Bon o Capo Farina), a riprova che ai tempi del Superbo o di Porsenna i Romani, pur non ancora signori del Mediterraneo, «prendono il largo e lo fanno da mercanti, regolando accordi con le comunità cui sono legati da rapporti commerciali» (23). E a giudizio dell'Autrice la mancanza di un diritto marittimo dei Quiriti arcaici non va ricollegata tanto alla connotazione agraria della loro economia, ma piuttosto al recepire pressoché spontaneo modelli negoziali già condivisi dalle genti che pure si affacciano sul bacino mediterraneo. E in fondo tutto il libro può dirsi percorso dal suggestivo 'filo rosso' del diritto, il *Logos*, che si rivela l'unica via degli umani «per sottrarsi alla costante minaccia del *Chaos*» trasformando le immani potenze equoree in «*Kosmos*, ordine governabile» (245). Ma il libro stesso è anche un'indagine, ragionata e puntuale, le cui tappe sono segnate dalla disamina tecnica dei vari aspetti del diritto marittimo testimoniato dalle fonti giuridiche romane: dall'inqua-

drammento dell'impresa marittima e del contratto di trasporto, ai rapporti tra *receptum* e locazione-conduzione, alla disciplina del perimento per naufragio o assalto dei pirati, alle recezione della (sfuggente) *lex Rhodia* con il suo antonomastico statuto relativo al *iactus mercium levandae navis gratia*. Fra i tanti che inducono a riflettere, un punto specifico mi ha particolarmente incuriosito. Nel secondo capitolo l'Autrice analizza un documento papirologico greco-egizio del 212 (P. London 3.1164 h) che reca la testimonianza di una *misthoprasia*, un enigmatico rapporto contrattuale, sorta di ibrido tra locazione-conduzione e compravendita (il nome stesso è in tal senso eloquente). Vi si legge che Pbekis 'noleggia' a Harmiryminos un battello da carico di grossa stazza per la durata di sessant'anni, pattuendo come corrispettivo la somma di un talento che gli viene corrisposta subito, e di ulteriori duemila dracme che riceverà a Panopoli, la sua *origo*, non appena Harmiryminos avrà ottenuto, tra le altre cose, «ogni sicurtà ... circa l'acquisto definitivo della nave e dei diritti su di essa» (132). Sebbene nel documento si parli a più riprese di locazione (*memisthómenos*, *memisthokénai*, *memísthomai*), appaiono singolari e difficilmente coniugabili con la veste di conduttore le amplissime facoltà che Harmiryminos si trova accordate sulla nave: può fruirne e gestirla in perpetuo come un proprietario (*sic*), disporne senza limiti, modificarla, scomporla, restaurarla, eccetera, e al contratto si accompagna pure una *stipulatio duplae* che in genere ricorre nelle compravendite greco-egizie. È nota la *familiaritas* che lega l'*emptio venditio* e la *locatio conductio*, e, da diverso angolo visuale, come dimostra la Studiosa (in particolare 97-125), le locazioni marittime attestate dalle fonti giuridiche romane spesso non sono agevolmente sovrapponibili, sul piano degli interessi sottostanti, al modello canonico del *ius civile*. Proprio in questo quadro l'Autrice si associa alla più recente dottrina richiamando in proposito lo schema negoziale di cui a Gai. 3.146 relativo all'alternativa 'locazione-conduzione o compravendita' dei gladiatori forniti dal *lanista* all'impresario dei giochi circensi a seconda che i duellanti escano dall'arena incolumi oppure uccisi o menomati (si veda il mio *Sul tavolo* dedicato a Sara Longo, *Emptio venditio et locatio conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur. Le fattispecie gaiane oggetto di dibattito giurisprudenziale*, Torino, Giappichelli, 2019, in questa *Rivista* 1.2, 151-153). In effetti, l'assetto di interessi che ivi figura non è strutturalmente dissimile e la *misthoprasia* si rivela così un Giano bifronte: se alla scadenza temporale la nave esiste ancora, si tratta di locazione; se invece è perita, di compravendita.

L'assimilazione è certamente acuta e in buona sostanza convincente, ma – a quanto è dato leggere – vi è almeno un punto in cui i conti non tornano del tutto, e riguarda la citata assicurazione destinata ad Harmiryrios circa l'acquisto definitivo del battello e i relativi diritti che, stando all'accordo, deve precedere il pagamento della seconda 'tranche'. Tuttavia viene anche fatto di pensare che, pur trattandosi in teoria – come contratto-base – di una locazione, la lunghissima durata del rapporto, anche se una sorte benevola le risparmierebbe naufragi e arrembaggi, rende pressoché impossibile la restituzione di una nave integra, e ciò a causa della progressiva usura che nei decenni finirà inevitabilmente con lo scongiurare migliorie e restauri sempre più costosi e meno efficaci, tanto più nella prospettiva di una riconsegna. Non sono certo pertanto, come scrive l'Autrice (132 n. 286), che i sessant'anni depongano per una durata delle antiche navi greche molto più lunga di quanto generalmente si reputa, penserei piuttosto a un termine funzionale a metterne a dura prova anche un'improbabile longevità. Una vendita sostanziale, insomma, che però non nega *a priori* al pur disilluso dante causa un possibile recupero del bene o almeno di quel che resta del medesimo. Per ritornare – concludendo – al motivo conduttore, secondo l'esegesi di D. 14.2.9 (Maec. *ex l. Rhod.*) accolta nel libro, l'appellativo di *nómos tês thalásses* che l'imperatore Antonino si attribuisce rivolgendosi al naufrago Eudemone è meno iperbolico di quanto non appaia a prima vista. Il principe, che subito prima ha affermato di essere il signore del mondo terrestre (*τοῦ κόσμου κύριος*), evita infatti di dichiararsi tale anche del mare, poiché le forze di questo rimangono incoercibili, ma la *ratio* del *nómos* imposto da Roma a quell'umanità che dalle origini pratica il Mediterraneo finisce col sovrapporre, rendendola usuale, all'immagine del Leviatano quella della potenza pacata e benefica, fonte di vita e dispensatrice di risorse.

*Il settore artigianale tessile in un frammento di Ulpiano.* Se il testatore dispone un legato di *ornatrices*, ossia di acconciatrici, vi rientrano anche le apprendiste? Dipende – scriveva Celso –, quelle che hanno incominciato a imparare da meno di due mesi sono escluse, in quanto non possono ancora dirsi *ornatrices*; ma secondo altri giuristi anch'esse sono nel novero, altrimenti – argomentano – si dovrebbe concludere che non vi rientra nessuna, giacché tutte possono ancora imparare, non essendoci mestiere che non ammetta

perfezionamento, e Marciano (7 *inst.* D. 32.65.3) approva questa soluzione. E che cosa rientra nel legato di *libri*? Tutti quelli scritti su qualunque tipo di supporto, non solo ovviamente papiro o pergamena, ma anche tavolette di legno di tiglio, scorza di tiglio o ulteriore rivestimento arboreo. Deve però trattarsi di libri terminati sul piano grafico: pur sembrando tale, un libro non completamente scritto è da escludersi; vi rientra invece il *liber perscriptus* benché privo di rilegatura, rifiniture esteriori, decorazioni (Ulp. 24 *ad Sab.* D. 32.5 pr., 5). Si potrebbe continuare ancora molto a lungo, poiché quella relativa all'oggetto del legato nel diritto romano è una tematica tanto estesa quanto variegata, ove l'interpretazione testamentaria da parte dei giuristi, alla luce del tradizionale rapporto *verba-voluntas* – già cavallo di battaglia degli interpolazionisti –, raggiunge sovente risultati di meticolosa finezza, e anche per questa ragione annovera da tempo un'autorevole letteratura. Ad essa si è di recente aggiunta, a pieno titolo e con un taglio di spiccata originalità, la monografia di Francesca Scotti, *Lana, linum, purpura, versicoloria (I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia)*, Napoli, Jovene, 2020, XIV-406. Pur essendo implicati diversi passi giurisprudenziali non solo di ambito ereditario, una *quaestio* giuridica di particolare rilievo è imperniata su un lungo testo di Ulpiano (22 *ad Sab.* D. 32.70) che si occupa dei legati di *lana*, di *linum*, di *versicoloria* (filati tinti) e di *purpura*, ove con tutta evidenza si allude a vari stadi della lavorazione di tali fibre tessili di origine animale e vegetale (per esempio, *lana tinctoria, aytogyés, facta, infecta, neta, stamen, subtemen, sucida, lota*, eccetera), ma che al contempo si presenta con un andamento argomentativo poco lineare e contraddittorio, tanto da indurre Theodor Mommsen a un meditato tentativo di riassetto dello statuto formale della fonte onde renderne più coerente il *ductus* logico-espositivo, anche in considerazione di quello specifico processo tecnico che, in particolare quanto alla lana, dal pelame della pecora conduce per successivi e concatenati passaggi alla confezione del tessuto e delle vesti. Peraltro il Maestro tedesco si è limitato a segnalare in nota, nelle sue edizioni *maior* e *minor* del Digesto, i citati plausibili mutamenti testuali, di cui affiora una traccia nella *Palingenesia* del Lenel (Ulp. 2639). La ricerca di Francesca Scotti parte proprio di qui, e anche al fine di compiere una puntuale verifica del fondamento dell'*emendatio* testuale proposta dall'insigne studioso, l'Autrice dà vita a un'indagine scrupolosa e informata che segue sul piano tecnico e nel contesto socio-economico il processo di cui si diceva, valutandone tutte le implicazioni e, valendosi

di un'ampia scorta di testimonianze letterarie, documentali, archeologiche e iconografiche, mostra nitidamente le varie fasi della lavorazione lanaria con il corredo di immagini delle due principali tipologie di telaio dell'antichità ed esplicative delle connesse tecniche tessili. Altrettanto ampia attenzione, e grazie a un analogo e nutrito complesso di fonti ancora corredato da immagini, è dedicata ai generi di tintura dei tessuti e alle relative procedure, con particolare riferimento all'*ars purpuraria*. Il predetto percorso se da un lato aggiunge valenza persuasiva alla ricostruzione testuale del Mommsen, tanto più mirabile in quanto priva dei raffinati supporti ausiliari nonché della messe di reperti archeologici oggi a disposizione degli studiosi, da altro canto si pone come un esauriente profilo di storia tecnica ed economica del mondo romano relativa a un prodotto di generale e primaria fruizione. E la Scotti, che si muove con ammirevole sicurezza pure in ambiti tecnici estranei al giuridico, non manca di cogliere con sensibilità anche suggestive immagini socio-culturali, come la conferma per la matrona romana del «modello di Lucrezia», che, pur nei diversi ceti, emerge dal costante ruolo direttivo svolto nel *lanificium* dalla *mater familias*, nonché delicati aspetti umani che affiorano nei testi in temi di lasciti di fibre tessili e vesti preziose, ove si coglie nel testatore la preoccupazione venata di *affectio* di assicurare alla vedova il medesimo benessere di cui aveva goduto durante la vita coniugale. Si tratta di un'indagine che, preceduta da altri scritti dell'Autrice, sottende un impegno lungo e costante e può ritenersi un significativo modello di ricerca interdisciplinare ove il giuridico viene inserito in una dimensione che ne contestualizza e ne giustifica le risultanze, tale da sollecitare inoltre riflessioni innovative sulla cultura, gli interessi e le competenze dei giuristi romani anche al di fuori del loro campo peculiare. Mentre, per esempio, circa le influenze filosofiche esiste da tempo un'autorevole letteratura, nelle ricerche romanistiche il contatto approfondito con la dimensione tecnologica si appalesa con minore frequenza: è indubbio che i suoi riflessi risultano più specifici, nondimeno in studi come questo di Francesca Scotti e – penso a una tematica della quale mi sono occupato di recente – in quelli sulla navigazione e la pesca marittime di Gianfranco Purpura, appare in tutta evidenza come il citato profilo di indagine si ponga non solo come presupposto indispensabile per la comprensione delle soluzioni giurisprudenziali implicate, ma anche come una delle vie più affidanti per la concreta restituzione delle figure dei *prudentes* al loro mondo e al loro tempo.

*Emptio venditio hereditatis, una figura giuridica bifronte.* Nella panoramica della dottrina giusromanistica quella del diritto ereditario, benché ampio – anzi, volendo, amplissimo – settore del *ius privatum*, può apparire in qualche misura un’area d’indagine specialistica. Non perché gli esploratori di questa plaga con i due imponenti pilastri del Voci a dominarne lo sfondo siano delle *rarae aves* in senso proprio, ma in quanto si tratta in genere di studiosi che, pur non in esclusiva, se ne occupano in modo durevole; per converso – e prescindendo da dichiarate idiosincrasie – incursioni pur rapide in quell’ambito da parte di chi, magari con varia ed estesa produzione, coltiva altri interessi di ricerca risultano tutto sommato infrequenti. Ricordo che una volta, avendo in un mio saggio accennato in nota all’omissione di un aspetto del diritto successorio a mio avviso di rilievo nel manuale di uno dei Maggiori della nostra disciplina, ricevetti dall’autore una garbatissima lettera in cui, dopo avermi ringraziato senza ironia del «rimprovero implicito», motivava la scelta con diverse ragioni, tutte peraltro convergenti nel carattere più defilato da attribuirsi, nella sua concezione non solo didattica, al diritto ereditario. Sebbene la ‘matematica giuridica’ delle *successiones mortis causa* mi abbia sempre appassionato, non intendo qui certo erigere difese (ci mancherebbe), limitandomi piuttosto a confessare che a indurmi alle considerazioni (o forse impressioni) di cui sopra sono state già le prime pagine della recente monografia di Elena Marelli, *La compravendita dell’eredità in diritto romano*, Torino, Giappichelli, 2020, X-209. Infatti viene subito premesso che la letteratura sulla compravendita dell’*hereditas* appare tutt’oggi alquanto scarsa – il che peraltro starebbe già nell’ipotesi –, ma si può anche aggiungere, e il prosieguo della lettura sembra confermarlo, che nello stesso ambito delle trattazioni relative all’*emptio venditio*, nonostante si tratti di un oggetto di incontestabile rilievo dogmatico, l’*hereditas* come tipologia di *merx*, proprio per la caratteristica ‘forte’ di cui si diceva, occupa una posizione marginale. In proposito peraltro la giovane Studiosa compie un’opzione metodologica che a mio avviso costituisce uno dei profili più originali e interessanti di quest’opera prima, in quanto, senza contestare, è ovvio, tale incontestabile connotazione, in definitiva nega che quella relativa all’*hereditas* debba considerarsi una sorta di ‘enclave’ del diritto ereditario all’interno del diritto delle obbligazioni, adombrandone in tal modo la natura di tematica di frontiera tra diritto successorio e diritto contrattuale. E nella predetta direttrice l’impostazione della sua ricerca è tesa a valorizzare, quasi in chiave di recupero, la

valenza obbligatoria (in senso tecnico) insita in questa figura giuridica, che la induce pertanto a rimodulare il taglio stesso dell'indagine. In effetti questa doppia veste dà luogo a peculiarità rilevanti e, anche, ad alcuni punti di tensione. Da un lato infatti – sul piano storico, terza e assorbente tipologia negoziale dopo l'*in iure cessio hereditatis*, e il sistema delle *stipulationes emptae et venditae hereditatis*, nonché unica presente nel *Corpus Iuris* – c'è la generale cornice del contratto consensuale di compravendita, il quale presenta una sua precisa e ben nota struttura, per cui nell'*emptio venditio hereditatis*, così come in ogni altra, il venditore è tenuto a trasmettere al compratore il possesso della *merx* e quest'ultimo a pagare il prezzo. Stante tuttavia la natura particolare dell'oggetto, si inseriscono qualificanti obbligazioni accessorie tendenti ad assicurare al compratore il risultato economico del *ius heredis* e a regolare la spettanza della legittimazione ad agire riguardo alle *actiones* legate alla posizione di erede, che dal canto suo rimane stabile e ineliminabile in capo al *venditor*. Rispetto allo schema 'canonico', la sola garanzia accollata al venditore riguarda il *nomen heredis*: viene meno l'obbligazione di prestare la garanzia per l'evizione, così come quella di garantire l'assenza di vizi occulti, quantunque sia ammessa in via pattizia la prestazione di entrambe. Tipiche e caratterizzanti sono poi anche le obbligazioni relative alla legittimazione processuale, per cui il venditore è tenuto ad *actiones praestare* e il compratore a tenere indenne la controparte da ogni pregiudizio derivante dalla titolarità della qualifica ereditaria. Ma, come rileva la Studiosa, l'assoluta impossibilità per i creditori del *de cuius* di convenire in giudizio l'acquirente, potendo essi colpire esclusivamente il venditore, può in più di un caso sfociare nell'insoddisfazione delle loro pretese se l'erede alienante ha consumato il corrispettivo ottenuto rendendosi insolubile (un passo di Papiniano, 25 *quaest.* D. 42.6.2, allude tuttavia al rimedio della *separatio bonorum* – previa, è da intendersi, azione revocatoria – in caso di atto fraudolento). Ne viene investito anche l'*id quod interest*: in caso di vendita dell'eredità a un prezzo inferiore per il dolo del compratore che vi ha sottratto cose, il venditore può intentare l'*actio venditi* – non l'*actio doli* notoriamente sussidiaria – ottenendo la differenza tra il prezzo che avrebbe preteso e quello che ha in effetti praticato (Iul. in Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.1.13.5), ma in caso di generiche dichiarazioni dell'*emptor* tese a trarre in inganno il venditore, se manca il parametro precedente relativo a singole cose corporali, è impossibile stabilire su quali altri criteri potesse attestarsi la giurisprudenza in sede risarcitoria (107-113). Mette ap-

pena conto precisare che ho qui toccato in modo cursorio soltanto alcuni aspetti della nostra figura giuridica dal duplice volto: inutile dire che i problemi sono molteplici e non sempre passibili di una soluzione appagante. Va comunque riconosciuto che l'Autrice li esamina scrupolosamente a uno a uno, non limitandosi ai profili funzionali ma dimostrandosi a proprio agio anche nei problemi di mera dogmatica, come la *quaestio* circa la fisionomia commutativa o aleatoria della vendita dell'*hereditas*: fisiologica è a suo avviso la prima, ma la seconda può talora affiorare (67-69). Il tutto sempre con regolarità di passo, senza digressioni e squilibri espositivi, attestandosi su soluzioni meditate e ragionevoli, espresse, infine, in una prosa piana e gradevole. Un libro, insomma – e ritengo anche questo un merito non secondario –, che, nonostante la complessità e il costante tecnicismo dell'argomento, si fa (si farebbe?) leggere senza fatica, e penso pure con interesse, anche dai miei cosiddetti 'non specialisti'.

*La monumentale legge del Tetrarca.* Nel *Sul tavolo* dedicato al *Diocleziano* di Filippo Carlà-Uhink (Bologna 2019; in questa *Rivista*, 1.2, 164-166) Paolo Garbarino osserva che il libro, a parte ovviamente l'*Edictum de pretiis rerum venalium*, non riserva alcuno spazio alle fonti giuridiche riferibili all'imperatore illirico, e in particolare alla messe dei rescritti tramandati dal *Codex Iustinianus*, individuando l'origine di tale omissione nella peculiarità dell'angolo visuale adottato dai giusromanisti nello studio di tali testi. Da questo rilievo mi deriva una suggestione in certa misura speculare. Non, premetto, quella di un silenzio della romanistica sul celebre calmiere, quanto piuttosto – stante in ogni caso un ruolo defilato dello stesso nelle nostre trattazioni giuspubblicistiche –, il dato per cui l'*Edictum de pretiis*, rispetto alle ulteriori fonti giuridiche diocleziane, vi appare – per intenderci in breve – 'altra cosa', una sorta di *quid a sé* stante: benché figli dello stesso padre, da un lato il complesso dei rescritti o comunque della diversa normazione, dall'altro, appunto, l'imponente mercuriale. Contribuisce forse ad accentuare quel solco il timbro del fallimento che connota, sovrachiandolo, ogni sguardo rivolto a quest'ultima. Il problema del coordinamento al quale alludevo viene, tra gli altri, posto e considerato in modo analitico nella recente monografia di Maria Vittoria Bramante, *Statutum de rebus venalibus. Contributo allo studio dell'Edictum de pretiis di Diocleziano*, Napoli, Satura, 2019, XII-560.

Benché l'Editto, emanato alla fine del 301 con efficacia (è da ritenersi) per tutto l'impero, trovi la sua naturale collocazione nella legislazione pubblicitica del tetrarca, si tratta di un atto normativo che può essere proficuamente focalizzato anche dall'angolo visuale giusprivatistico in quanto, introducendo un limite massimo invalicabile nel costo delle *res venales*, viene a incidere in modo evidente sull'autonomia negoziale nel settore dei contratti di scambio. Ciò tuttavia, a ben guardare, non si appalesa nel modo aprioristico e brutale che può *prima facie* suggerire il tenore dell'*Edictum*, e che – aggiungerei – si sarebbe tentati di ricollegare (anche questo è un *topos*) al padre dell'assolutismo imperiale, trattandosi in realtà di un approccio normativo più meditato e complesso. Nella circolarità di politica legislativa che collega la logica dello Statuto sui beni in commercio a quella sottesa ai rescritti diocleziani in tema di *emptio venditio* – e un *focus* particolare è destinato alla celebre coppia introduttiva della *laesio enormis* (C. 4.44.4 e C. 4.44.8) –, emerge, a giudizio della Studiosa, una suggestiva immagine di continuità rispetto alla precedente riflessione giurisprudenziale fautrice della libera determinazione del *pretium* nel rapporto sinallagmatico (Paul. 34 *ad ed.* D. 19.2.22.3; Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.4.16.4), che non appare pertanto rinnegata, ma nella quale, in una temperie di squilibri sociali aggravati dall'inflazione e da un mercato preda dell'avidità e della sopraffazione economica, viene introdotto un meccanismo di contemperamento con gli interessi generali in direzione di una più equa e diffusa accessibilità alle merci e ai servizi a beneficio dell'intera compagine sociale e a immediato soccorso dei suoi strati più vulnerabili. In fondo, sia l'Editto sia i due citati *rescripta* – e non questi soli –, pur registrando fortune assai diverse, convergono in un innovativo principio di «determinazione eteronoma del corrispettivo» al fine di renderlo il più possibile «equo, giusto e certo» (498-499): un rimedio che fa tuttora parte della nostra civiltà giuridica, e che trova una delle sue principali radici nella sommessa ma percepibile *humanitas* pagana di Diocleziano, sensibilmente colta negli studi di Mario Amelotti (501-503). Ho incominciato da questo argomento per l'associazione di idee tutta personale esplicitata all'inizio, ma, come del resto è agevole intuire, la monografia si occupa nei luoghi precedenti di altre importanti tematiche relative all'Editto. In particolare viene tracciata la storia della sua conoscenza da parte nostra attraverso le fonti: *in primis*, per lungo tempo pressoché unica testimonianza, il passo del *De mortibus persecutorum* (7.6-7) di Lattanzio, che, pur pervaso dalla irridu-

cibile animosità dell'apologeta, reca *in nuce* alcuni aspetti attendibili dell'iniziativa diocleziana – il collegamento con le anteriori riforme strutturali di carattere fiscale e monetario adottate dal sovrano (stretto si rivelerà il rapporto con l'Editto di Afrodisiade dell'estate 301, scoperto nel 1970, sul raddoppio dei nominali); l'esito addirittura controproducente di questo nuovo tentativo sul piano economico, il costo in termine di vite umane che ne seguì per via della pena di morte prevista e inflitta per qualsiasi violazione –, fino ad approdare, dopo un *longum aevi spatium*, alla scoperta e all'*editio*, tramite collazione dei reperti epigrafici, della *constitutio* latina (priva, a quanto sembra, di una versione greca) e del calmiere bilingue. Un'analitica indagine con traduzione italiana, previa scomposizione in settori, è dedicata proprio al testo della *lex moderatura* sulla base dell'edizione italiana di Marta Giaccherio (Genova 1974, invero superata per via di successivi ritrovamenti, censiti ora dalla Studiosa [25 nt. 2; 26 nt. 3]), alla quale si accompagna il *brevis* – «termine tecnico che individua qui un atto legislativo scritto allegato ad un altro, c.d. principale» (11) – con l'indicazione dei singoli *item* merceologici e dei relativi prezzi calmierati. È ovvio che, sul piano della storia economica, la politica 'dirigistica' di Diocleziano in cui si inserisce l'*Edictum* non può essere ridotta all'immagine di un mero crescendo di fallimenti, e difatti, nonostante l'esito innegabile, la sua interpretazione registra tuttora divergenti vedute tra gli specialisti del ramo. Una tematica di rilievo per il giusromanista è invece legata alla natura formale dell'atto normativo nelle sue due parti, che secondo l'Autrice richiede un sensibile mutamento prospettico. La visione tradizionale che vede nella legge latina una sorta di preambolo, o prologo, in cui vengono indicate le ragioni dell'intervento imperiale, e che con il termine *edictum* designa a seconda dei casi il preambolo stesso così inteso o il calmiere o ambedue, appare in definitiva falsante, anche perché in più di un caso sortisce l'inevitabile effetto di attribuire al catalogo un ruolo giuridico-formale preminente rispetto al testo della norma editale. Lo studio in parola tende proprio al 'recupero' in chiave di indagine scientifica della *lex moderatura*: una *constitutio generalis* di Diocleziano e Colleghi – l'altro Augusto, Massimiano, e i due Cesari, Costanzo e Galerio – dotata di una propria struttura tipica – per esempio con un proemio, che è la prima parte della *constitutio* onde non coincide affatto con questa – meritevole di un'attenzione mirata che va oltre il nesso funzionale con il *brevis* recante il tariffario. L'*Edictum de rebus venalibus* – questa per l'Autrice la denominazione più

appropriata (riduttiva quella corrente, che focalizza i soli prezzi) – è dunque costituito da una coppia di atti connessi l'uno all'altro: la *lex* e la *brevis scriptura*, o il *brevis*, ossia l'editto in senso tecnico e l'annesso calmiere, che riceve dal primo la medesima veste edittoale. Il libro di Maria Vittoria Bramante è una miniera di rigorose e dettagliate informazioni unite a un imponente apparato critico, di riflessioni meditate e puntuali, nonché di suggestive aperture euristiche, di cui in questa sede non si può che dar conto a rapidi 'flash' per ciò stesso parziali e inadeguati. Tuttavia proprio sulla medesima falsariga, mi permetto di concludere con l'ulteriore impressione, più generale delle altre e ispiratami anche dal saggio del Carlà-Uhink edito in contemporanea a questo (ma ivi già citato), che l'attuale 'riscoperta' del tetrarca dalmata, il quale, a dispetto degli appellativi di '*dominus et deus*' e di '*aurei parens saeculi*', rimane una figura storica umbratile, quasi mai investita da una luce diretta e priva di filtri, abbia ancora davanti a sé un promettente cammino. Per la competenza pari alla passione che dimostra l'Autrice un fiducioso auspicio è, a questo punto, *in re ipsa*.

*La fulgida stagione della papirologia.* La corrispondenza intercorsa tra studiosi fa tradizionalmente parte della letteratura, non solo specialistica. A immediata memoria, cito il *Carteggio Croce - Arangio-Ruiz*, pubblicato a cura di Valerio Massimo Minale (Bologna 2012), e quello, comparso da poco in Francia in veste integrale, tra Salvatore Satta e Bernardo Albanese (*Je vous écris avant l'aube* [trad. Ch. Carraud], Paris 2019). Anche nel tempo presente non è poi impossibile trovare in un saggio l'integrale riproduzione di una lettera ricevuta dall'autore, e qui vibra una corda personale legata alle ultime pagine del mio Maestro (E. Nardi - G. Purpura, *A proposito di testi in tema di urinatores*, IVRA 55, 2004-2005 [pubbl. 2007], 196-197). Il dialogo epistolare tra studiosi del passato è anche alla base del recente libro di Lorena Atzeri, *Diritto romano dal deserto. Percorsi editoriali di papiri giuridici nella prima metà del Novecento*, Torino, Giappichelli, 2020, XIV-102, che tuttavia presenta una trama più composita, orientando il dato documentario dello scambio di lettere verso una direzione critica che nello specifico coinvolge alcune fonti giuridiche su cui si fondano le nostre ricerche scientifiche, ma che in ultima analisi si presta ad assumere una valenza assai più ampia. Il saggio è ricollegabile all'interesse maturato dall'Autrice per il magistero di Francis de

Zulueta, *Regius Professor of Civil Law* a Oxford tra il 1919 e il 1948, che a sua volta ha origine nella visita alla fornitissima biblioteca di lavoro dello studioso, destinata dallo stesso all'Università di Aberdeen. Ulteriori contatti in altre sedi anglosassoni con documenti e materiale del de Zulueta hanno rivelato alla Atzeri la figura di uno studioso «niente affatto di secondo piano», come in genere si ritiene (complici ragioni extra-scientifiche), e, soprattutto, un suo profondo interesse per la papirologia, di cui è chiara testimonianza l'attiva e apprezzata collaborazione con Bernard P. Grenfell e Arthur S. Hunt nell'edizione di alcuni dei più rilevanti papiri giuridici di Ossirinco, vere e proprie pietre miliari nell'evoluzione della scienza giusromanistica. Proprio in tale ambito si inseriscono diverse lettere intercorse tra lo studioso e i due citati giganti della filologia oxoniense (conservate tra le carte dello Hunt), alle quali si aggiunge una lettera, pure riprodotta nel libro, che fu inviata al de Zulueta da Vincenzo Arangio-Ruiz nel contesto dell'edizione dei frammenti di Antinoupolis delle Istituzioni di Gaio. Ma particolarmente significativi quanto al dialogo intercorso tra paleologi e romanisti sono anche gli scambi epistolari tra Arthur Hunt, William W. Buckland, Ernst Levy e Paul Collinet. Sul piano scientifico si tratta di una stagione inimitabile, in cui l'Egitto aggiunge al proprio antonomastico fascino storico e monumentale quello legato all'inesauribile miniera di documenti antichi di ogni sorta, come nello scrutare quegli enormi cumuli simili a termitai situati presso le città aveva intuito la scrittrice Amelia B. Edwards scoprendo un'irresistibile vocazione egittologica. I papiri giuridici della collezione degli *Oxyrhynchus Papyri* collegati alla corrispondenza di Arthur Hunt che vengono considerati nel libro sono P. Oxy. XV.1814, edito nel 1922 da Grenfell e Hunt, P. Oxy. XVII.2089 e P. Oxy. XVII.2103, editi nel 1927 dal solo Hunt dopo la morte del collega. P. Oxy XV.1814, reca come è noto frammenti di un indice del primo Codice di Giustiniano, e la sua scoperta – in particolare per la presenza della c.d. legge delle citazioni – diede avvio a un appassionato dibattito in Germania e in Italia. Il de Zulueta è oggetto di ringraziamenti nella presentazione della fonte, e ciò attesta una proficua collaborazione del romanista inglese con gli editori del papiro, confermata da una lettera dello stesso de Zulueta allo Hunt, pubblicata ora dall'Autrice (20-21), ove il primo esprime anche (non per motivi paleografici) la motivata suggestione che il papiro possa appartenere allo stesso manoscritto da cui deriva P. Reinach (ora P. Sorb.) 2219, pubblicato dieci anni prima, e che pertanto anche quest'ultimo

sia ascrivibile al *Novus Iustinianus Codex* del 529, tesi sostenuta poi da Jean Charles Naber e ora concordemente accolta, ma alla quale il nome del de Zulueta è rimasto estraneo. In P. Oxy. XVII.2089 figura il brano di un'opera giurisprudenziale adesopota, e anche in tal caso la preziosa collaborazione del de Zulueta è resa palese sia dai ringraziamenti che l'editore gli rivolge nel testo a stampa, sia dalla rielaborazione di una prima trascrizione a matita del documento ricostruibile in base alle carte dello Hunt, sia infine da due lettere inviategli dal romanista, e ora riprodotte dall'Autrice (30, 32-33), in risposta a richieste del paleologo. Il contributo del de Zulueta nello sciogliere le sigle si evince chiaro dalle missive, al contempo egli si impegna nell'identificazione dell'argomento – le *leges caducariae* – mettendo a partito l'unica fonte giuridica pregiustiniana ove lo stesso è trattato *ex professo*, ossia i *Tituli ex corpore Ulpiani*. Dai confronti operati dall'Autrice risulta che in genere le proposte del romanista hanno incontrato favore quanto all'espansione delle sigle: molto più restio l'editore si mostra riguardo a mutamenti ipotetici orientati al senso giuridico del testo, non perché poco plausibili, ma per ostacoli connessi al profilo paleografico. Anche Ernst Levy fu consultato dallo Hunt, e, stando alla lettera friburghese riprodotta dalla Atzeri (36-37), lo studioso tedesco pone come baricentro il senso giuridico del papiro, per cui le sue proposte non vengono accolte. Ciò nonostante, egli pubblicherà nella *Savigny Zeitschrift* del 1928 una propria ricostruzione della fonte. Un papiro di straordinaria importanza è quello del «Gaio di Ossirinco» (P. Oxy XVII.2013) che, sebbene esiguo, proviene dal più antico manoscritto a noi noto delle Istituzioni di Gaio (III secolo). Quanto alla sua edizione, la collaborazione del de Zulueta non appare in luce, ma con un paziente lavoro di indagine in base agli inediti reperiti, l'Autrice rintraccia un suo concreto intervento, benché in origine egli avesse pensato a uno scarso rilievo del lacerto rispetto a quanto già leggibile nel Palinsesto Veronese (Gai. 4.68-72). Anche in tal caso l'editore richiese il parere del Levy, benché per i noti motivi non abbia poi aderito alle sue proposte, come del resto a quelle del de Zulueta. Peraltro, il dibattito relativo alla portata e alla ricostruzione del Gaio Ossirinco ebbe un largo seguito dopo la comparsa del volume editoriale nel dicembre del 1927. Il Buckland scrive al filologo rimarcando l'importanza del papiro circa l'inattendibilità dei sospetti avanzati dall'ala radicale del 'metodo critico', che non aveva risparmiato neppure il Codice Veronese; in altre lettere inviate dal de Zulueta, dal Levy e dal Collinet si assiste a medita-

ti tentativi di soluzione del ‘puzzle’ legato al papiro, in particolare in rapporto alle ultime righe mutile (attuale Gai. 4.72a). Del Levy compariranno poi due versioni sempre in chiave sostanziale-sistematica in base al passo corrispondente delle Istituzioni di Giustiniano: anche se la seconda è dovuta a un prudente ripensamento, sarà la prima, dalla forte connotazione congetturale, a condizionare sul punto – per esempio, ma non solo – l’edizione del manuale di Gaio di E. Seckel-B. Kübler, e, sia pure in misura minore, quella del Baviera nei *Fontes Italici* (con apparato critico approssimativo). Tuttavia non a caso, nel secondo dopoguerra, il de Zulueta pubblicherà la propria nota edizione delle *Gai Institutiones* attestandosi in fondo sulla lezione filologica dello Hunt – spazi in bianco compresi – a conferma della diversa ‘indole’ ricostruttiva dei giuristi anglosassoni rispetto a quelli tedeschi. È, di nuovo, significativa la traccia lasciata dal de Zulueta nella vicenda legata alla pubblicazione della Pergamena di Antinoupolis recante passi fino ad allora sconosciuti delle Istituzioni di Gaio (*consortium ercto non cito, legis actio per iudicis postulationem*) per via di una redazione più completa rispetto a quella del Codice Veronese. Nel 1933 i fogli membranacei furono visionati al Cairo dall’Arangio-Ruiz su mirata richiesta della papirologa Medea Norsa, la quale operò l’acquisto, e successivamente pubblicati in estratto anticipato dall’Arangio nei *Papiri della Società Italiana* (PSI. XI.1182). Diffuso fu lo scalpore suscitato dall’evento, in certa guisa rapportabile a quello che oltre un secolo prima aveva accompagnato la scoperta del Niebuhr e i contributi scientifici in argomento non si fecero attendere, tanto da indurre il Maestro italiano a una successiva edizione. Come già accennato, la Atzeri riproduce una sua lettera al de Zulueta, scoperta nella biblioteca scozzese, in risposta adesiva a obiezioni codicologiche di quest’ultimo (83), la quale si inserisce in un rapporto scientifico tra i due studiosi improntato a profonda e reciproca considerazione. Benché non investano il testo del papiro, i rilievi del *Regius Professor* valgono a escludere congetture circa gli argomenti contermini rispetto al *consortium* presenti nell’opera classica. Il libro di Lorena Atzeri è al tempo avvincente e rigoroso. Da un lato la pubblicazione di inediti riferibili al percorso scientifico di studiosi insigni esercita di per sé un innegabile fascino, e la cornice dell’*aetas aurea* della papirologia segue costante il dipanarsi di una ricerca in cui, pur nei toni sempre misurati, affiora un percepibile coinvolgimento emotivo dell’Autrice. D’altro canto l’indagine è condotta con costante e scrupolosa precisione: i frequenti schemi a più colonne con le

varianti suggerite dai protagonisti delle vicende editoriali, in particolare il de Zulueta, il Levy e lo Hunt, donano perspicuità a dati sovente anodini per la peculiare natura delle basi testuali da cui vengono estratti. Infine il dialogo tra i paleografi e i romanisti, che muovono da angoli visuali che sono insieme convergenti e antagonisti, rende questo 'offstage' delle edizioni dei documenti giuridici antichi, compresi quelli più usati, una suggestiva fonte di riflessione. L'Autrice conclude scrivendo (91) che quel dialogo può «servire a ricordarci che queste edizioni non sono scevre da un discreto grado di ipoteticità e di congetture: un dettaglio che lo studioso moderno tende facilmente a dimenticare». Sulla prima affermazione concordo. Sulla seconda non mi pronuncio: non per una sua mancata rispondenza al vero, ma per le insidie metodologiche sottilmente implicate nel quadro del tormentato rapporto fra il testo e l'interprete.

RENZO LAMBERTINI